



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 47 del 14/10/2025

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott. Fois John Frank

Oggetto: **Ordinanza contingibile ed urgente per il contrasto dei fenomeni legati all'abuso di bevande alcoliche da parte dei minori.**

Il Sindaco

Premesso che:

- L'abuso di alcol tra i minori è una delle espressioni più gravi del disagio giovanile e, da tempo, a più livelli governativi, si sta cercando di attuare interventi che si basano su un approccio integrato che include la normativa (divieto di vendita ai minori), la prevenzione (educazione, informazione, riduzione della disponibilità) e la cura (interventi di counseling, supporto psicologico e familiare);
- Il fenomeno richiede, infatti, un approccio ampio e multilivello, in particolare, con il coinvolgimento diretto degli stessi ragazzi, delle agenzie educative e delle associazioni di categoria, necessario per stimolare la messa in campo di iniziative concrete volte ad azzerare il consumo di alcol per i minori, e al rispetto dei limiti di età per il consumo di alcol;
- I dati sconcertanti sul consumo di alcol tra i giovani e i minori, confermano il mancato rispetto della legalità e delle norme che limitano l'accesso alle bevande alcoliche ai minori. Sono 36 milioni i consumatori di alcol in Italia, pari al 77,5% dei maschi e al 57,6% delle femmine. Di questi, circa 8 milioni a partire dagli 11 anni hanno consumato alcol in quantità tali da esporre la propria salute a rischio. Mentre sono 4,13 milioni le persone che hanno praticato binge drinking, ossia bevuto per ubriacarsi. Questa è la fotografia scattata dall'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto superiore di sanità (Ona-Iss) in occasione dell'Alcohol Prevention Day 2025 che si è svolto il 18 aprile;
- I consumatori a rischio tra i giovani (11-24 anni) sono 1 milione e 260 mila, di cui 615 mila minorenni. Tra questi, le consumatrici a rischio rappresentano il 13,3% nella fascia 11-17 anni. L'incremento più significativo riguarda le donne binge drinker, passate dal 2,5% nel 2013 al 4,5% nel 2023, segnando un aumento dell'80% in dieci anni. Anche i consumi fuori pasto sono in crescita e sempre tra le donne: il 23,9% dichiara di bere alcol fuori dai pasti e 1 milione e 230 mila lo fa per ubriacarsi;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- I più recenti dati disponibili sul consumo globale di alcol mostrano che circa 400 milioni di persone di età pari o superiore a 15 anni soffrono di disturbi legati all'abuso di alcol e circa 209 milioni soffrono di dipendenza da alcol;

Evidenziato che:

- l'assunzione incontrollata di bevande alcoliche da parte dei giovani si pone in rapporto di stretta causalità con l'insorgenza di una molteplicità di fenomeni di degrado e disordine urbano, quali, esemplificativamente: gli atti vandalici in danno di beni appartenenti al patrimonio privato e/o pubblico, i comportamenti di turbativa dell'ordine pubblico, di disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone, l'abbandono di rifiuti su area pubblica ed il conseguente pericolo rappresentato dalle bottiglie di vetro frantumate;
- è forte l'allarme sociale procurato dai comportamenti dei suddetti adolescenti, palesemente autolesionisti o lesivi dell'incolumità pubblica e della sicurezza locale, che si manifesta con crescenti richieste di intervento delle politiche di sicurezza locale volte ad arginare il fenomeno in questione, sollecitate tanto da singoli cittadini quanto da associazioni ed istituzioni, ivi comprese quelle scolastiche e sanitarie;
- anche la nostra città, nel suo complesso, non è esente, dalle sopraccitate problematiche, stante l'incremento di segnalazioni ed esposti per disturbo o, comunque turbamento della quiete pubblica e del riposo delle persone ad opera di giovani in stato di alterazione causato dall'assunzione di alcol soprattutto durante quest'ultimo periodo;

Considerati i gravi problemi di ordine sanitario e sociale collegati al consumo di alcol in età giovanile e sentito il dovere civile e morale di intervenire per contrastare la diffusione del fenomeno tra i minorenni che sono spesso frequentatori di alcuni pubblici esercizi del territorio comunale o che acquistano bevande alcoliche nei supermercati e negli esercizi alimentari ed ancora il proliferare della vendita di tali bevande attraverso i distributori automatici;

Atteso che l'art. 689 del Codice Penale, vieta la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni sedici, agli affetti da malattie di mente o ai soggetti in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità;

Visto l'art. 1 comma 2, della legge 30 marzo 2001, n° 125 il quale stabilisce che: “... *per bevanda alcolica s'intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume*”;

Dato Atto che, l'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n.125, così come novellato dall'articolo dall'art. 12, comma 2, D. L. 20.2.2017, n. 14, (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori) dispone che: *1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;*

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

Visto l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 30 marzo 2001, n. 125;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti gli articoli 688 e 689 del Codice Penale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Visto il Decreto 5 agosto 2008 “*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*”2008 ed in particolare l’art. 2, lett. a), ove è previsto che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare fenomeni di violenza legati all’abuso di alcool;

Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale;

Vista la Legge 833 del 23 dicembre 1978 - Istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto il Regolamento di Polizia Locale approvato con delibera di Giunta n. 217 del 16.11.2021;

Ritenuto di dover adottare un apposito provvedimento per sensibilizzare che la vendita e la somministrazione di alcol ai minori non solo può assurgere a reato penale, ma soprattutto comporta gravi ripercussione in ordine di salute per i minorenni e in termini di sicurezza, decoro e vivibilità per l’intera società;

Tutto ciò premesso e considerato, per le ragioni indicate;

Ordina

nel territorio del Comune di Porto Torres, con decorrenza dal giorno 17 ottobre 2025 e sino al 31 gennaio 2026:

1. **fermo restando i divieti di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16**, già previsto e punito dall’art. 689 del Codice Penale, **e la vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18**, già previsto e punito all’articolo 14 ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, **è fatto divieto** di cedere a qualsiasi titolo, a persone di età inferiore agli anni 18 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
2. **il divieto** di cui sopra si estende anche a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita;
3. **è vietato** il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche da parte di minori di anni diciotto in luoghi pubblici o aperti ovvero esposti al pubblico;
4. **è fatto divieto** a chiunque di acquistare, e/o consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni diciotto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
5. **è fatto obbligo** ai titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, i circoli privati, le attività artigianali e simili, agli organizzatori di manifestazioni temporanee ove è prevista la somministrazione, a qualsiasi titolo autorizzati alla vendita di bevande alcoliche, di esporre, in modo ben visibile, all’ingresso o all’interno degli esercizi stessi, o nel luogo destinato alla somministrazione in caso di manifestazione temporanea, appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dai punti 1, 2, 3 e 4 del presente provvedimento e del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, così come imposto dall’articolo 14 ter della legge 30 marzo 2001, n. 125. Negli esercizi commerciali divisi “in reparti” il medesimo avviso dovrà essere esposto anche nell’area specificatamente destinata alla vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
6. **E’ fatto obbligo** ai titolari e/o gestori, nonché ai preposti e agli addetti delle succitate attività, di procedere alla preventiva verifica del compimento del diciottesimo anno di età in capo ai giovani che si accingono ad acquistare o ai quali vengono somministrate o cedute a qualsiasi titolo bevande alcoliche, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità personale, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta;
7. **E’ fatto obbligo** per i gestori di vendita prodotti tramite distributori automatici di qualsiasi tipo di bevanda alcolica di dotare l’apparecchiatura di vendita con un sistema di riconoscimento elettronico dell’identità, per la tutela dei minori di anni diciotto;

Avverte

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti:

- **art. 689 C.P.**, somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, agli affetti da malattie di mente o ai soggetti in condizioni di deficienza psichica:
 - Arresto fino a 1 anno.
 - Reiterazione: anche sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 25.000, con sospensione dell'attività per tre mesi.
- **Art. 689 C.P.**, per la vendita di alcolici con distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante il sistema di lettura ottica dei documenti o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto apposito personale che possa effettuare controlli mirati:
 - Arresto fino a un anno.
 - Reiterazione: anche sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 25.000, con sospensione dell'attività per tre mesi.
- **Art. 14 ter, commi 1 e 2, della Legge n. 125/2001**, vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, con obbligo di richiedere l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta:
 - Sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.000,00.
 - Reiterazione: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00, con la sospensione dell'attività da 15 giorni a tre mesi.

- **Il mancato rispetto delle prescrizioni** di cui alla presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del **pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00**, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- **Il mancato rispetto delle prescrizioni** di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., se il fatto non costituisce un reato più grave

Dispone

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente e la sua divulgazione attraverso tutti i canali istituzionale dell'Ente.

Demanda

- Al Corpo di Polizia Locale e a tutte le altre Forze dell'Ordine il controllo sull'ottemperanza del presente Provvedimento.

Dispone

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari protocollo.prefss@pec.interno.it
- Questura di Sassari dipps179.00f0@pecps.poliziadistato.it
- Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale CVFA Sassari: cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it
- Capitaneria di Porto di Porto Torres cp-portotorres@pec.mit.gov.it
- Comando della Polizia di Stato di Porto Torres dipps179.7300@pecps.poliziadistato.it
- Comando Compagnia Carabinieri di Porto Torres tss26942@pec.carabinieri.it
- Comando Compagnia Guardia di Finanza ss1350000p@pec.gdf.it
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale Stazione Porto Torres – Asinara cfva.sfasinara@pec.regione.sardegna.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Comando di Polizia Locale polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it
- Compagnia Barracellare di Porto Torres compbarrportotorres@pec.it
- ASSL Sassari - protocollo@pec.aslsassari.it
- all'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it

Informa che

- Il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. John Fois, in qualità di Dirigente ad Interim dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale di questo Ente (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it).
- La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres.
- La medesima sarà portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito <https://comune.porto-torres.ss.it/it/> e mediante adeguate azioni informative sul sito istituzionale e sugli altri canali istituzionali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO